

Incarico di progettazione urbanistica finalizzato alla redazione della Variante Generale al Piano Strutturale d'Area dei Comuni di Piombino e Campiglia M.ma
CIG: 747994885A.

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

Capo I

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 1 - PREMESSE

Con convenzione sottoscritta in data 5.11.2015, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 20 e 21 della L.R. 68/2001, i Comuni di Piombino, Campiglia M.ma, San Vincenzo e Sassetta hanno dato avvio ad una nuova fase di pianificazione territoriale coordinata, dopo la conclusione dell'ultima esperienza che ha condotto all'approvazione del Piano Strutturale d'Area (nel 2007) e dei Regolamenti Urbanistici coordinati dei Comuni di Piombino, Campiglia e Suvereto (tra il 2011 e il 2014). L'obiettivo è quello di rilanciare il coordinamento delle politiche di pianificazione e governo del territorio della Val di Cornia tramite la redazione di un nuovo piano strutturale intercomunale, tenendo conto tuttavia dei diversi percorsi di pianificazione condotti da ciascun Comune per la definizione dei propri strumenti urbanistici.

Secondo quanto stabilito dalla convenzione in essere infatti, i Comuni di Piombino e Campiglia M.ma procederanno nel corso del 2018 all'avvio del procedimento e la successiva elaborazione di un Piano Strutturale Intercomunale, definendo parallelamente le eventuali modalità e tempistiche di riallineamento/adequamento dei PS dei Comuni di San Vincenzo e Sassetta.

Attualmente i Comuni di Piombino e Campiglia M.ma sono dotati di Piano Strutturale d'Area elaborato, unitamente al Comune di Suvereto, ai sensi della L.R.T. 1/2005, approvato con distinti atti dei tre Comuni interessati nel corso del 2007.

L'ufficio di piano, istituito ai sensi della suddetta convenzione, è orientato verso la redazione di una Variante Generale al vigente Piano Strutturale d'Area, così come definita dall'art. 93 della L.R.T. n. 65/2014, implementando il quadro conoscitivo, e rileggendo/aggiornando lo Statuto del territorio e la Strategia del piano; in particolare sarà necessario:

- aggiornare ed implementare le analisi conoscitive/interpretative necessarie a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile in rapporto alle recenti dinamiche socio-economiche che hanno interessato l'area, e agli specifici obiettivi di governo del territorio che le amministrazioni comunali intenderanno perseguire, nonché al fine di identificare e descrivere, alla scala di maggior dettaglio, le componenti costitutive del patrimonio territoriale e del paesaggio operata dal PIT/PPR;

- rileggere ed aggiornare conseguentemente lo Statuto del territorio e quindi le Invarianti strutturali (nel PS d'Area beni del territorio aperto e beni del sistema insediativo) riorganizzandone ed implementandone i contenuti al fine di recepire e conformarsi alla lettura delle componenti costitutive del patrimonio territoriale operata dal PIT/PPR e alla relativa disciplina (nei suoi diversi dispositivi normativi), ovvero operare la revisione delle regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale (invarianti strutturali) conformandosi alla disciplina paesaggistica del PIT/PPR;

- identificare e cartografare il perimetro del territorio urbanizzato, rileggendo in conformità alla definizione data dalla L.R. 65/2014 e alla metodologica declinata dal PIT/PPR nell'abaco dei morfotipi delle urbanizzazioni

contemporanee, quello che nel PS d'Area è identificato come il perimetro del sistema insediativo, anche in funzione degli obiettivi di riqualificazione dei margini di contatto città-territorio aperto;

- rileggere ed aggiornare la strategia dello sviluppo del piano, rivedendo in particolare:

- gli obiettivi generali da perseguire per il governo del territorio

- gli obiettivi specifici per le singole UTOE, comprensivi degli obiettivi di specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale di riqualificazione-rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado;

- il dimensionamento del piano, in rapporto alle condizioni di sostenibilità che dovranno scaturire dal quadro conoscitivo e dal processo valutativo del piano

- la verifica delle dotazioni territoriali ed urbane pubbliche e di interesse pubblico (nel rispetto degli standard di cui al DM 1444/68 ed alle ulteriori standard integrativi).

Il Documento di avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale intercomunale (ovvero della Variante Generale al vigente P.S. d'Area), che dovrà assolvere ai contenuti previsti dall'art. 17 della L.R. 65/2014, è attualmente in fase di elaborazione a cura dell'Ufficio di Piano.

La fase di avvio del procedimento urbanistico ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014 sarà contestuale all'avvio del processo valutativo del piano che si sostanzia nella fase preliminare della VAS di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010, e all'avvio del procedimento di conformazione al PIT/PPR di cui all'art. 21 dello stesso, che si concluderà con il pronunciamento della cd conferenza paesaggistica.

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il presente capitolato ha per oggetto le modalità di svolgimento dell'incarico per la redazione della Variante Generale al Piano Strutturale d'Area dei Comuni di Piombino e Campiglia M.ma da redigere ai sensi degli articoli 92 e 94 della L.R. 65/2014.

2. Le prestazioni da svolgere sono le seguenti:

a) redazione della documentazione necessaria all'adozione nei Consigli Comunali della Variante al Piano Strutturale d'Area ai sensi degli artt. 19 della L.R. 65/2014;

b) assistenza alla redazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla proposta di Variante al Piano Strutturale d'Area ai sensi dell'art. 19 co. 5 della L.R. 65/2014 e a quelle pervenute nell'ambito della contestuale consultazione ai fini della VAS ai sensi dell'art. 25 co. 2 della L.R. 10/2010;

c) redazione della conseguente documentazione necessaria all'approvazione nei Consigli Comunali della Variante al Piano Strutturale d'Area ai sensi dell'art. 19 co. 4 della L.R. 65/2014.

3. Costituisce prestazione principale dell'incarico quella relativa alla progettazione urbanistica della Variante al Piano Strutturale d'Area ai sensi della L.R. 65/2014. Costituisce prestazione secondaria quella relativa alla informatizzazione del piano ed implementazione dei SIT comunali, oltre alle altre prestazioni specialistiche in materia agronomico-forestale, giuridica, ambientale, economico/sociale (che costituiscono integrazione

interdisciplinare del gruppo di lavoro, oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica presentata).

4. La redazione della Variante del Piano Strutturale d'Area, approvato ai sensi della previgente normativa regionale in materia di governo del territorio (L.R. 1/2005), dovrà essere finalizzata ad integrare il piano strutturale con tutti i contenuti e gli elaborati previsti dagli artt. 92 e 94 della L.R. 65/2014 e relativi regolamenti di attuazione, dovrà altresì verificare la coerenza al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e contemplare tutta la documentazione e gli adempimenti per la conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PIT/PPR), così come disposto dalle relative discipline di piano.

5. Sono comprese nell'incarico tutte le attività di aggiornamento e/o adeguamento del quadro conoscitivo esistente che si rendono necessarie allo scopo di consentire l'adozione e l'approvazione della Variante al Piano Strutturale d'Area.

6. Resta esclusa dal presente incarico l'attività di analisi e studio in materia di indagini geologiche ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/r, nonché in materia di VAS ai sensi della L.R. 10/2010 e di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 30/2015; è comunque fatto obbligo al contraente di garantire la massima collaborazione e coordinamento con i soggetti incaricati delle indagini e degli studi specialistici.

7. La Variante Generale al P.S. d'Area oggetto dovrà essere elaborata secondo gli indirizzi espressi nel documento di Avvio del procedimento (ex art. 17 L.R. 65/2014) nonché sulla base delle ulteriori indicazioni e indirizzi operativi che verranno formulati dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito dell'ufficio di piano.

8. Fatti salvi i contenuti specifici sopra richiamati, le prestazioni oggetto dell'incarico da conferire includono sempre:

a) redazione di modifiche e rielaborazioni che potranno essere richieste nell'ambito della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, in ordine ai diversi contributi e/o prescrizioni che verranno eventualmente presentati nella Conferenza stessa;

b) redazione di modifiche e rielaborazioni che potranno essere richieste nell'ambito della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 31 della L.R. 65/2014 per la conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, in ordine ai diversi contributi e/o prescrizioni che verranno eventualmente presentati nella Conferenza stessa;

c) redazione di modifiche e rielaborazioni che potranno essere richieste, finalizzate alla verifica di coerenza o conformazione al PTCP, in ordine ai diversi contributi e/o prescrizioni che verranno eventualmente presentati in sede di verifica stessa;

d) partecipazione a tutte le fasi dei procedimenti amministrativi, assicurando la presenza e l'assistenza alle Commissioni Consiliari, al Coordinamento dei Sindaci nell'ambito dell'ufficio di piano, alle Giunte Comunali ed a tutte le fasi di valutazione, comunicazione e partecipazione pubblica previste o comunque ritenute necessarie dalle Amministrazioni Comunali interessate;

e) redazione di modifiche e rielaborazioni che potranno essere richieste dall'Ufficio regionale del Genio Civile e/o Autorità di Bacino a seguito del deposito delle indagini geologiche e idrauliche ai sensi dell'art. 104 della L.R. 65/2014;

- f)** produzione di eventuali elaborati specifici (brevi estratti di sintesi, presentazioni, ecc.) mirati a momenti di confronto e partecipazione, quali a titolo non esaustivo: iniziative pubbliche, seminari, convegni, ecc.;
- g)** costante e periodica verifica degli stati di avanzamento delle elaborazioni, da concordarsi in tempi e modi con il Responsabile Unico del Procedimento;
- h)** mantenimento del segreto professionale in ordine alle elaborazioni in corso di realizzazione così come disposto dal successivo art. 12, escludendo ogni divulgazione e/o diffusione di informazioni verso soggetti diversi dalla stazione appaltante o dagli altri soggetti incaricati;
- 9.** Il soggetto incaricato dovrà partecipare a incontri e riunioni propedeutici all'acquisizione dei pareri, nulla osta necessari all'adozione e all'approvazione del piano urbanistico oggetto del presente capitolato.
- 10.** Il soggetto incaricato dovrà inoltre relazionarsi e rapportarsi con i referenti dell'ufficio di piano con i quali dovrà coordinarsi in merito alle scelte programmatiche e con eventuali altri uffici delle strutture tecniche comunali i cui apporti saranno ritenuti necessari.
- 11.** Quanto sopra descritto deve intendersi non esaustivo ma comprensivo di ogni ulteriore attività collegata alla L.R. 65/2014 ed alla L.R. 10/2010, comprensiva di eventuali aggiornamenti normativi ed emanazione di regolamenti attuativi che si potranno verificare nel corso dell'espletamento dell'incarico, senza dare adito a pretese alcune da parte del soggetto aggiudicatario.

ART. 3 - MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Le Amministrazioni Comunali per l'espletamento dell'appalto e la formulazione dell'offerta mette a disposizione tutti i documenti costituenti il Piano Strutturale d'Area ed il Regolamento Urbanistico vigenti e relative varianti. In particolare è possibile consultare ed estrarre materiale utile alla presentazione dell'offerta e all'espletamento dell'incarico seguendo le indicazioni sotto riportate:

Elaborati costituenti Piano Strutturale d'Area, Regolamenti Urbanistici vigenti e relative Varianti

Comune di Campiglia M.ma : www.comune.campigliamarittima.li.it

Comune di Piombino: www.comune.piombino.li.it

Ulteriori elaborati, analisi propedeutiche alla costruzione del quadro conoscitivo del vigente Piano Strutturale d'Area, e altri studi di settore saranno resi disponibili nelle apposite sezioni relative alla presente procedura sia sulla piattaforma START sia nelle sezione **“Amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti”**.

2. All'atto del conferimento dall'incarico saranno altresì consegnati documenti, cartografie e dati relativi al Piano Strutturale d'Area e al Regolamento Urbanistico, precisando a tal fine che:

- le cartografie del PS d'Area sono state prodotte tramite il software ArcView
- le cartografie del RU sono state prodotte tramite software ArcGis.

3. Durante lo svolgimento dell'incarico saranno inoltre messi a disposizione tutti gli atti amministrativi e provvedimenti in materia urbanistica (es. Piani Attuativi

approvati, Progetti Unitari, ecc.) che dovessero rendersi necessari nell'ambito dell'incarico da espletare.

ART. 4 - MODALITA' DI REDAZIONE E RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI

1. Per ogni fase dell'incarico l'appaltatore dovrà fornire tutti gli elaborati richiesti sia in formato digitale ".pdf/A" e sottoscritti con firma elettronica sia in formato aperto Open Source, nonché tutti i dati vettoriali e tabellari che compongono i documenti stessi e i relativi metadati come meglio descritto in seguito.

2. Tutti i dati, prodotti in maniera originale o per collazione di dati creati da altri soggetti o enti relativi all'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere consegnati all'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. e ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), ed in particolare dall'Art. 52 che impone alle Amministrazioni di prevedere "clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati".

3. Pertanto, tutti i dati forniti all'Amministrazione dovranno rispettare quanto previsto dal suddetto Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD e dalle linee guida tecniche emanate dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). In particolare per i dati territoriali/geografici va considerato il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/11/2011 con il quale è stato definito il profilo nazionale di metadati basato sugli Standard ISO 1911514, 1911915 e TS1913916 nonché le regole tecniche definite nell'ambito della Direttiva INSPIRE e la legge D.lgs. n.33 del 14/3/2013 e s.m. ed i. (FOIA e trasparenza secondo la riforma Madia).

4. Avendo già i Comuni di Piombino e Campiglia M.ma un proprio portale web-gis relativo alla cartografia urbanistica, obiettivo prioritario delle Amministrazioni è quello di mantenere un repertorio dei dati che sia accessibile tramite Internet, assicurando l'accesso all'informazione senza limitazioni e garantendone un processo di aggiornamento continuo: pertanto il soggetto contraente dovrà fornire i dati in formato idoneo alla pubblicazione on-line.

5. Inoltre per l'uso dei dati forniti dai professionisti esterni l'Amministrazione non è tenuta ad acquistare alcun nuovo software - né per la visualizzazione, né per la modifica, né per la riproduzione a stampa, disponendo già di applicativi GIS open source (QuantumGis, di seguito Qgis) e di comuni applicativi d'ufficio (adobe reader, microsoft word, editor di testi e di fotoritocco open source). Tutti i dati dovranno essere forniti in un formato aperto e/o trasformabili in un formato aperto senza perdita di informazioni o contenuti.

6. Dovranno essere inoltre seguite le indicazioni tecniche emanate in materia dalla Regione Toscana, ove applicabili. In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti documenti:

a) Deliberazione Consiglio Regionale Toscana 4 dicembre 2012, n.104 - Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015;

b) Legge regionale 65/2014 - Norme per il governo del territorio;

c) Regolamento di attuazione dell'art. 56 della L.R. 65/2014 (D.P.G.R. n. 7/R del 6.03.2017);

7. Al fine di chiarire i formati/elaborati che dovranno essere consegnati al Comune, alla chiusura di ogni fase e alla fine dell'incarico, si precisa che:

a) tutti i documenti (relazioni, norme tecniche di attuazione, discipline specifiche o allegati) dovranno essere redatti in formato "odt" (*Open Document Text*) al fine di essere editati e PDF/A privi di password al fine di essere riprodotti.

b) tutti gli elaborati grafici saranno redatti utilizzando il programma Qgis. Eventuali rappresentazioni elaborate con programmi di fotoritocco raster dovranno essere rese georeferenziate ed opportunamente integrate nei progetti Qgis.

c) i progetti Qgis dovranno essere completi dei progetti di stampa con i relativi archivi geografici agganciati, completi di retini/colori e qualsiasi altra vestizione, oltre alle relative legende ed eventuali query necessarie a comporre le singole tavole. Le tavole del progetto editabile in Qgis, dovranno essere esportate in formato PDF/A prive di password.

d) gli archivi geografici da collegare ai progetti Qgis dovranno essere esclusivamente su DB SQLite con estensione spaziali SpatiaLite.

e) le consegne della documentazione da adottare e/o approvare dovranno essere idonee a garantire il conferimento al Sistema Informativo geografico Regionale di cui all'art. 56 della L.R. 65/2014 e relativo regolamento di attuazione.

8. Per ciascuno degli step temporali previsti all'art. 7, l'incaricato dovrà comunque fornire e consegnare, oltre a quanto sopra specificato, n. 2 copie cartacee degli elaborati completi, debitamente firmati entro e non oltre le date prestabilite all'art. 7 del presente incarico. Eventuali ulteriori copie degli elaborati in bozza potranno essere richiesti in occasione delle riunioni di coordinamento nelle fasi di elaborazione della Variante.

9. Il pagamento delle prestazioni oggetto d'incarico, come disciplinato nel presente Capitolato, sarà subordinato alla verifica del rispetto delle specifiche tecniche sopra richiamate.

ART. 5 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

1. La prestazione oggetto del presente incarico richiede competenze interdisciplinari in tutte le materie oggetto di trattazione nell'ordinaria redazione di un Piano Strutturale.

Per il progettista della Variante Generale al PS d'Area (prestazione principale), che assumerà anche ruolo di coordinatore dell'eventuale gruppo di lavoro, è richiesta la laurea in Architettura LM4 o vecchio ordinamento o in Ingegneria edile/civile LM23 o laurea Magistrale in Pianificazione e progettazione della città e del territorio LM-48). Il medesimo titolo di Laurea, o in alternativa laurea in informatica, è richiesto per il soggetto che assumerà la responsabilità inerente l'informatizzazione del piano e implementazione dei SIT comunali (*prestazione secondaria*). Potranno far parte del gruppo di lavoro ulteriori competenze specialistiche in materia agronomico-forestale, ambientale, giuridica, scienze economiche/sociali (che costituiscono integrazione interdisciplinare del gruppo di lavoro, oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica presentata). Le figure professionali di cui sopra dovranno essere iscritte negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, fatta eccezione per i casi nei quali non è previsto un albo dalla Legge.

2. Tutte le professionalità dovranno essere organizzate e raccordate dal capogruppo, che assumerà il ruolo di coordinatore e dovrà relazionarsi periodicamente con il RUP assumendosi direttamente ed in solido le

responsabilità per i componenti del gruppo interdisciplinare per gli elaborati progettuali che saranno redatti dal gruppo stesso.

3. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli membri del gruppo di lavoro sono indicate all'atto della partecipazione alla selezione, con riferimento alla prestazione principale dell'incarico (progettazione urbanistica), alla prestazione secondaria (informatizzazione del piano e implementazione del SIT) ed alle ulteriori competenze specialistiche in materia agronomico-forestale, ambientale, giuridica, socio-economica che costituiscono integrazione interdisciplinare del gruppo di lavoro, oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica presentata.

4. Ai sensi della normativa vigente il gruppo di lavoro dovrà prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

ART 6 - SUBAPPALTO

1. E' ammesso il ricorso al subappalto in conformità a quanto prescritto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del medesimo Decreto Lgs. (e quindi alle sole attività di predisposizioni di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché di redazione grafica di elaborati progettuali).

ART. 7 - DURATA E FASI DELL'INCARICO

1. Sono previsti i seguenti termini temporali di consegna del materiale richiesto e già descritto al precedente art. 2:

a) consegna della proposta di Variante Generale, anche ai fini dell'attivazione dell'eventuale conferenza di co-pianificazione (art. 25 L.R. 65/2014): entro 120 giorni dalla stipula del contratto.

b) consegna della documentazione necessaria all'adozione nei Consigli Comunali della Variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 co. 1 della L.R. 65/2014: entro 60 giorni dalla consegna della proposta di piano, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2019;

c) consegna degli elaborati modificati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute successivamente all'adozione della Variante Generale al Piano Strutturale d'Area e del Rapporto ambientale: entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione della Variante Generale al Piano Strutturale e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2019;

d) consegna della documentazione necessaria all'approvazione nei Consigli Comunali della Variante Generale al Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 19 co. 4 della L.R. 65/2014, comprensiva del recepimento e delle rielaborazioni conseguenti agli esiti della conferenza paesaggistica di cui all'art. 21 del PIT/PPR: entro 120 giorni dalla delibera consiliare di controdeduzione alle osservazioni;

e) consegna della documentazione necessaria e degli elaborati modificati a seguito del recepimento di eventuali ulteriori prescrizioni/indicazioni formulate nell'ambito della seduta conclusiva della conferenza paesaggistica di cui all'art. 21 PIT/PPR: entro 30 giorni dalla data della seduta conclusiva della Conferenza paesaggistica.

2. I termini di cui ai precedenti commi, con esclusione comunque della prima consegna di cui alla lettera a), potranno essere prorogati previo accordo fra le parti, per obiettive ragioni sopravvenute.

CAPO II

Contratto d'appalto

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali. L'affidatario è tenuto a versare l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione Comunale trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto.

2. Il contratto verrà stipulato a corpo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per cui il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva.

3. Formano parte del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, l'offerta qualitativa ed economica dell'affidatario, il provvedimento di indizione e di aggiudicazione della selezione del contraente.

Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'operatore economico dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso, idonea cauzione definitiva nei termini e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. Le modalità di costituzione e svincolo sono disciplinate dalla predetta normativa.

CAPO III

Esecuzione del contratto

ART. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Le prestazioni richieste sono svolte dall'affidatario del servizio e dagli esperti componenti l'eventuale gruppo di progettazione, meglio individuati al precedente art. 5. Questi ultimi operano in nome e per conto dell'affidatario stesso.

3. Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Comune.

4. L'affidatario deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla stazione appaltante, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento dei suoi uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

5. L'incarico sarà svolto sotto il coordinamento del Responsabile del Procedimento, che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'affidatario, con la sottoscrizione del contratto di affidamento, si impegna a rispettare.

6. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare le conseguenze previste dal successivo art. 17.

7. Il soggetto affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

- a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'ufficio di piano;

- a far presente allo stesso, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico;
- a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'ufficio di piano anche in orari serali, per l'illustrazione delle attività compiute, a semplice richiesta dello stesso.

8. La stazione appaltante, tramite l'ufficio di piano, si impegna a fornire all'affidatario tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento dell'incarico, ed a garantire i rapporti con i propri uffici.

Art. 11 - RISERVA

1. In qualsiasi momento delle fasi procedurali, l'aggiudicatario dovrà introdurre alle bozze prodotte le modifiche di dettaglio che saranno ritenute necessarie a giudizio dell'Ufficio di piano e del RUP, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

2. L'Ufficio di piano e il RUP si riservano il diritto di procedere, in qualsiasi momento, al controllo, con o senza preavviso, della qualità complessiva delle prestazioni, nonché dell'osservanza di quanto altro disposto dal presente capitolato e del rispetto delle vigenti norme di legge.

Art. 12 - RISERVATEZZA

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti sono trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alle operazioni di stipula del contratto, oltre che nel caso di contenzioso inerente la procedura di gara, fatta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Piombino.

3. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati personali raccolti in esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. L'Aggiudicatario è tenuto a mantenere riservati e a non divulgare a terzi estranei i dati conosciuti nell'ambito dello svolgimento del servizio. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

Art. 13 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle prestazioni richieste che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti dell'Amministrazione comunale. Qualora l'Amministrazione dovesse, quindi, subire dei danni, per cause imputabili a negligenze, errori professionali od omissioni derivanti dall'attività dell'affidatario, avrà diritto al risarcimento del danno subito.

2. L'aggiudicatario risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. A

garanzia di quanto sopra previsto, l'aggiudicatario dovrà essere in possesso di adeguata polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale e dovrà avere il massimale minimo non inferiore a €. 500.000,00 di importo. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia conforme, ai sensi del DPR 445/2000, prima della stipula del contratto. La stipula del contratto è condizionata a tale esibizione.

Art. 14 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, di cui al successivo articolo, in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, sarà effettuato sulla base delle prestazioni eseguite, accertate e certificate dal RUP che provvede alla verifica della correttezza qualitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

2. Il Comune di Piombino provvederà alla liquidazione del corrispettivo come sotto riportato su presentazione di fatture dell'aggiudicatario, entro sessanta (60) giorni dalla loro accettazione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ai sensi degli articoli 105 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, che non evidenzia inadempienze e previa verifica della corretta esecuzione del servizio.

3. Per le prestazioni oggetto del presente incarico è dovuto un corrispettivo di € 171.737,15 comprese spese ed escluse IVA e cassa professionale, salvo il ribasso offerto in fase di gara.

4. La liquidazione avverrà con le seguenti modalità:

a) 25% entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto;

b) 35% entro 30 giorni dalla consegna della documentazione necessaria all'adozione nei Consigli Comunali della Variante al Piano Strutturale d'Area;

c) 20% entro 30 giorni dalla consegna della documentazione necessaria all'approvazione nei Consigli Comunali delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione della Variante al Piano Strutturale d'Area;

d) 20% entro 30 giorni dalla consegna della documentazione necessaria allo svolgimento della seduta conclusiva delle conferenze paesaggistica di cui all'art. 21 del PIT/PPR.

5. L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A..

6. Le fatture dovranno pervenire al Comune di Piombino esclusivamente in formato elettronico ed essere intestate al Comune di Piombino, Via Ferruccio 4, 57025 (LI), e contenere il riferimento alla determina di affidamento e il relativo CIG.

7. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.

8. Resta inteso che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati al Comune di Piombino- Settore Ragioneria .

9. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante eventuali variazioni, entro giorni 7 dalla loro accensione o, nel caso di conti

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. L'aggiudicatario è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

10. In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune – salvo giustificati motivi – saranno riconosciuti interessi moratori in misura di legge per tutta la durata del contratto.

Art. 15 - PENALI

1. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta (tramite Pec) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

2. Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari.

3. In caso di contestazione, l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

4. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale fra un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 6.000,00 a seconda della gravità del fatto. In riferimento ai ritardi per la consegna degli elaborati nei tempi previsti è applicata una penale pari al 3 per mille per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell'importo oggetto dell'incarico complessivo.

5. L'eventuale ritardo derivante dal superamento delle tempistiche di legge per l'emanazione dei pareri/pronunciamenti da parte degli enti preposti, con particolare riferimento ai termini per l'espressione della Conferenza di Copianificazione, della Conferenza Paesaggistica, nonché dei pareri comunque denominati da parte dell'autorità competente ai sensi della L.R. 10/2010, non sono imputabili al soggetto affidatario. L'eventuale proroga dei termini di cui all'art. 7 co. 2 non è altresì imputabile quale ritardo a carico dell'affidatario. In tali casi l'amministrazione provvede ad aggiornare di conseguenza i termini di consegna, dandone comunicazione all'affidatario.

6. Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto del disservizio sull'utenza e sull'organizzazione complessiva):

- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- l'impiego di personale con qualifiche e professionalità inferiori a quelle stabilite;
- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione;
- ritardo nella presentazione della documentazione oltre il 10% dei termini prescritti dal presente capitolato, fatta comunque salva l'applicazione della penale di ritardo.

7. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'affidatario inadempiente. L'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso l'affidatario è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.

8. L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10. In ogni caso, infatti, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

Art. 16 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. L'attestazione di regolare esecuzione sarà emessa dal RUP non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione delle consegne di cui all'art. 7 e conterrà almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto, il nominativo del coordinatore del progetto, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione. L'emissione del certificato di regolare esecuzione non esime l'affidatario dall'eventuale richiesta danni di cui all'art. 13 co. 2.

CAPO V RISOLUZIONE RECESSO E CONTROVERSIE

Art. 17 - RISOLUZIONE

1. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata dell'aggiudicatario del servizio rispetto agli impegni assunti con il presente capitolato, salvo il risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

2. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata.

3. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. previa comunicazione scritta all'Affidatario, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'affidatario, applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita;
- b) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario;
- d) mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;

- f) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione di collaboratori che risultassero inadeguati;
- g) grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- h) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
- i) ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- j) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicatario;
- k) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione che non consentano la prosecuzione del servizio;
- l) nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

4. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.

5. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario senza bisogno di diffide formali.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di escutere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 18 - RECESSO

1. E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 20 (venti) giorni consecutivi, da comunicarsi all'aggiudicatario, anche per giusta causa.

2. Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione.

4. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente, e certificabili dal RUP, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 19 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Appaltante e l'affidatario, che non sono risolte in via amministrativa, sono di competenza del Foro di Livorno.

CAPO VI NORMA DI RINVIO E CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 20 - RICHIAMI NORMATIVI

- 1.** Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici, governo del territorio e valutazione ambientale correlate di rilevanza comunale, regionali, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.
- 2.** Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.
- 3.** L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione, per quanto applicabile.